PROTOCOLLO OPERATIVO PER COVID – 19

Attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 agosto 2021 tra le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL "protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)"

DATA:	31/03/2022
REVISIONE:	AS 2021/2022
MOTIVAZIONE:	AGGIORNAMENTO AD INTEGRAZIONE A SEGUITO DEL D.L. 24 MARZO 2022

IL DATORE DI LAVORO

_____

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL MEDICO COMPETENTE

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

_____

PREMESSA

L'istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di emergenza sanitaria venutesi a creare con la diffusione del COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

In osservanza delle disposizioni di cui allo schema di DM Istruzione del 27-07-2021- "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" condiviso con le parti sociali nel "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19" del 14.08.2021 aggiornato al decreto-legge 24 marzo 2022, al fine di adeguare le misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 per la ripresa delle attività didattiche in presenza,

viene adottato il presente protocollo che integra le misure di prevenzione, dal 1 Aprile 2022 fino a fine dell'anno scolastico.

Per tutto ciò che non è specificato si rimanda al Protocollo precedente.

Restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2:

1. il distanziamento interpersonale (raccomandato non inferiore al metro);

2. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine chirurgiche o FFP2 all'interno dell'edificio scolastico (escluso bambini di età inferiore a sei anni, allievi o lavoratori con patologie che non ne permettano l'uso)

3. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti

Accesso ai plessi

AI fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, anche da parte degli accompagnatori, si procede ad una ordinata regolamentazione agendo su ingressi ed uscite in orari scaglionati, anche utilizzando accessi ed uscite alternative.

L'accesso alle pertinenze esterne del plesso, ammesso solo indossando una mascherina (chirurgica o di comunità) è consentito ai soli allievi, muniti di mascherina propria (ad esclusione di quelli della scuola dell'infanzia e allievi o personale con patologie che non ne consentano l'uso), salvo adempimenti di ordine amministrativo e didattico

Sarà cura dei Collaboratori scolastici in servizio all'ingresso assicurarsi che gli allievi, nel percorrere le pertinenze esterne, seguano i percorsi indicati dall'apposita segnaletica direzionale e mantengano il prescritto distanziamento interpersonale.

La precondizione per l'accesso all'edificio scolastico del personale, degli allievi, dell'utenza genitoriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è:

1. non presentare sintomatologia riconducibile al covid- 19 (tosse, mal di gola, mal di testa, diarrea, vomito o dolori muscolari ecc...) o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 10 giorni. Si deroga se il contatto stretto di positivo ha ricevuto la somministrazione della terza dose, oppure se sono passati meno di 120 giorni (4 mesi) dalla seconda dose o se guarito dal Covid, sempre da meno di 120 giorni. Sempre a condizione che non siano presenti sintomi.

Non c'è la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo.

Il personale che svolge attività sussidiarie all' attività scolastica, l'utenza genitoriale e chiunque altro acceda per qualsivoglia motivo all'edificio scolastico (allievi esclusi), fino al 30 aprile 2022 deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green-pass).

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Non essendo indicate misure specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure generali di prevenzione relative all'obbligo della mascherine, al distanziamento ed affollamento.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Sarà possibile svolgere viaggi di istruzione e uscite didattiche, partecipare alle manifestazioni sportive, nel rispetto delle misure generali di prevenzione e dei protocolli in uso

Lavoratori "fragili"

Nella nuova definizione proposta dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020 i "lavoratori fragili" sono individuati fra i lavoratori “affetti da alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia”.

Per i lavoratori fragili di cui alla predetta definizione, salvo gli stessi non usufruiscano di eventuale tutela prevista da normativa specifica (ad esempio art 26 decreto "Cura Italia" e successive proroghe), il Dirigente Scolastico, fino al 30 giugno 2022, assicura la “sorveglianza sanitaria eccezionale" a richiesta del lavoratore interessato:

- attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/08:
- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro”.

La procedura per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale viene avviata dal lavoratore con la richiesta al datore dirigente scolastico di visita medica ex art. 41 comma 2 lettera c.
Il Dirigente Scolastico provvede a trasmettere al Medico Competente la richiesta del lavoratore, qualora il Dirigente Scolastico non intenda avvalersi di un Medico Competente, potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- INAIL;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (anche Commissione Medica di verifica).

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il Dirigente Scolastico dovrà fornire al Medico Competente o incaricato di emettere il giudizio, anche una dettagliata descrizione:

- della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice
- della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività,
- delle informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione dei rischi, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2,

All’esito di tale valutazione, il Medico Competente o incaricato, previa visita medica se dallo stesso ritenuta necessaria, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative

Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

SCUOLA DELL'INFANZIA – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Con almeno quattro casi di positività nella stessa classe, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti.
I docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Con almeno quattro casi di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue in presenza per tutti, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Obbligo vaccinale Docenti

Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale per docenti rimane in vigore la misura fino al 15 giugno 2022 (anche per la dose di richiamo).

Con la fine dello stato di emergenza, dal 1 Aprile 2022 in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe ma potrà comunque lavorare.